Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 24 maggio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1975, n. **997**.

Esecuzione allo scambio di note per la modifica dell'intesa del 26 settembre 1967 tra l'Italia e l'Australia concernente l'emigrazione assistita, effettuato a Roma il 14 febbraio 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note per la modifica dell'intesa del 26 settembre 1967 tra l'Italia e l'Australia concernente l'emigrazione assistita, effettuato a Roma il 14 febbraio 1974, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1975

LEONE

MORO — RUMOR — TOROS

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 15

SCAMBIO DI NOTE PER LA MODIFICA DELL'INTESA DEL 26 SETTEMBRE 1967 TRA L'ITALIA E L'AUSTRALIA CONCERNENTE LA EMIGRAZIONE ASSISTITA.

Australian Embassy, ROME
14 febbraio 1974

Your Excellency,

I have the honour to refer to the arrangement for financially assisted migration from Italy to Australia and to state that in consequence of the introduction of a new migrant contribution rate and the introduction of new arrangements for the transport of migrants from 1st July, 1973, the Australian Government proposes the following amendments to the arrangement from the same date:

Clause 8(2) - delete the words: « through I.C.E.M. ».

Clause 10(1) - delete the words: « undertaken by the Intergovernmental Committee for European Migration (I.C.E.M.) » and insert in their place « arranged by the Australian Government in periodic consultation with the Italian authorities.

Clause 10(1)(*C*) - insert the following sub-clause:

« The mode of transport (i.e. by sea and by air) is based on migrants' free choice ».

Clause 10(1) - add the following paragraph after clause 10(1)(*C*):

« The periodic consultations to be arranged from time to time shall include a review of the information furnished in accordance with Clause 15 and at such meetings a representative each from the Ministry of foreign affairs, the Ministry of labour and social service, the Ministry of merchant marine and the Ministry of civil aviation, may attend on behalf of the Italian authorities ».

Clause 10(2) - delete

(i) « I.C.E.M. and » in the first sentence, and

(ii) the last sentence reading « No change shall be made by I.C.E.M. in the fares without the concurrence of the two Governments ».

Clause 10(3) - delete.

Clause 15 - to be amended to read:

« The Australian Government shall provide the Italian Government with the following information concerning migration under this arrangement:

a) at the end of each month - progress of selection, the number of visas issued showing separately the number of workers together with their skills and the number of dependants; and

b) during the preceding quarter - the transport programmed for migrants in the next quarter with indication of traffic allocation between carriers ».

Clause 16 - delete the existing wording and substitute the following: « Transport arranged by the Australian Government pursuant to Clause 10 of this arrangement shall be financed as follows:

(*A*) Each family (husband and wife together with dependent children under 18 years) shall pay the equivalent of 75 Australian dollars;

(*B*) Each married couple shall pay the equivalent of 75 Australian dollars;

(*C*) Each single person 18 years of age or over shall pay the equivalent of 75 Australian dollars;

(*D*) No contribution shall be required of unmarried assisted migrants under 18 years of age at the time of departure for Australia;

(*E*) The Australian Government shall pay the balance of the fare in the cases described above ».

If the Government of the Republic of Italy accepts these amendments the Australian Government proposes that this letter, together with your confirmatory reply, should constitute an understanding between the two governments on the variation of the « Arrangement made under the migration and settlement agreement ».

Please accept Excellency the assurances of my highest consideration.

M.R. BOOKER, *Ambassador*

Hon. L. GRANELLI,
Under Secretary of State for foreign affairs (Emigration)
Ministry of foreign affairs - ROME

Ministero degli affari esteri

Roma, 14 febbraio 1974

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza in data odierna e che in italiano è tradotta come segue: "ho l'onore di riferirmi all'intesa per la emigrazione assistita finanziariamente dall'Italia alla Australia e di informare che in conseguenza dell'introduzione di un nuovo livello di contribuzione da parte degli emigranti e dell'introduzione di nuovi accordi per il trasporto degli emigranti, dal 1° luglio 1973, il Governo australiano propone le seguenti modifiche all'intesa a partire dalla stessa data:

Clausola 8 (2) - sono soppresse le parole: « attraverso il C.I.M.E. ».

Clausola 10 (1) - le parole « intrapreso dal Comitato intergovernativo per le migrazioni europee » sono sostituite dalle altre « organizzato dal Governo australiano in periodica consultazione con le autorità italiane ».

Clausola 10 (1) (*c*) - viene aggiunta la lettera *c*): « Il tipo di trasporto (e cioè per via marittima o per via aerea) è basato su libere scelte da parte dell'emigrante ».

Clausola 10 (1) - dopo la clausola 10 (1) (*c*) viene aggiunto il seguente paragrafo al punto 1 della clausola 10: « Le periodiche consultazioni che verranno di volta in volta realizzate comprenderanno anche un riesame delle informazioni fornite in base alla clausola 15: a tali riunioni potrà partecipare per conto delle autorità italiane un rappresentante di ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile e dei trasporti e dell'aviazione civile ».

Clausola 10 (2) - sono soppresse le parole:

1) « il C.I.M.E. ed » nel primo paragrafo, e

2) tutto l'ultimo periodo: « Nessuna modifica alle tariffe potrà essere effettuata dal Comitato intergovernativo per le migrazioni europee senza il consenso dei due Governi ».

Clausola 10 (3) - viene soppressa.

Clausola 15 - viene sostituita dalla seguente: « Il Governo australiano fornirà al Governo italiano le seguenti informazioni in merito all'emigrazione prevista dalla presente intesa:

a) alla fine di ciascun mese: l'andamento delle selezioni, il numero dei visti rilasciati, elencando separatamente il numero dei lavoratori, e relative qualifiche, e il numero dei familiari a carico;

b) nel corso di ogni trimestre: il trasporto programmato per emigranti nel trimestre successivo con la indicazione della ripartizione del traffico tra i vettori ».

Clausola 16 - viene sostituita dalla seguente: « il trasporto organizzato dal Governo australiano in base alla clausola 10 della presente intesa sarà finanziato come segue:

a) ogni famiglia marito e moglie con bambini a carico al disotto dei 18 anni pagherà l'equivalente di 75 dollari australiani;

b) ogni coppia sposata pagherà l'equivalente di 75 dollari australiani;

c) ogni persona non sposata di 18 anni e oltre pagherà l'equivalente di 75 dollari australiani;

d) nessuna contribuzione sarà richiesta agli emigranti assistiti non sposati che siano al disotto dei 18 anni al momento della partenza verso l'Australia;

e) il Governo australiano pagherà la differenza necessaria al pagamento della tariffa di viaggio per i casi sopra descritti ».

Se il Governo della Repubblica italiana accetta questi emendamenti, il Governo australiano propone che questa lettera, assieme alla risposta di conferma, costituiscano una intesa tra i due Governi per la modifica dell'intesa stipulata in base all'accordo di emigrazione e stabilimento".

Al riguardo ho l'onore di comunicare che il Governo italiano concorda su quanto precede.

Luigi GRANELLI
Sottosegretario di Stato agli affari esteri

A sua Eccellenza
l'Ambasciatore M.R. BOOKER
Ambasciata d'Australia - ROMA

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1976, n. **302**.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Pisa.

N. 302. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1976, n. **303**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Nicola di Bari, in Molise, e di S. Carlo Borromeo, in Frosolone.

N. 303. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Isernia, Venafro e Trivento 5 settembre 1973, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Nicola di Bari, in Molise (Campobasso), e di S. Carlo Borromeo, in frazione Acquevive del comune di Frosolone (Isernia).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1976, n. **304**.

Estinzione della « Fondazione 8 gennaio 1930 », in Roma.

N. 304. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Fondazione 8 gennaio 1930 », in Roma, viene dichiarata estinta e i residui beni devoluti a favore dell'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1976, n. **305**.

Modificazioni allo statuto del « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma.

N. 305. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1 e 2 dello statuto del « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 109.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976, n. **306**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine con altra omonima, entrambe in Corniglio.

N. 306. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° maggio 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie dell'Assunzione di Maria Vergine, in frazione Grammatica del comune di Corniglio (Padova), e dell'Assunzione di Maria Vergine, in Corniglio.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1976, n. **307**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del ripristino del dodicesimo beneficio canonicale nel capitolo della basilica cattedrale di Jesi.

N. 307. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ancona ed amministratore apostolico di Jesi 10 aprile 1974, integrato con dichiarazione 27 aprile 1975, relativo al ripristino del dodicesimo beneficio canonicale con il grado di dignità arcidiaconale nel capitolo della basilica cattedrale di Jesi (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 1976.

Sostituzione di un componente e del segretario della commissione per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste;

Visto l'art. 7 del precitato decreto presidenziale 6 ottobre 1963, n. 2043, che prevede l'istituzione di una commissione con il compito di esaminare le domande per conseguire l'indennizzo e di disporre la ripartizione della somma di cui al decreto medesimo;

Visto il proprio decreto 9 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1964, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 214, concernente la composizione della commissione di cui sopra, con il quale è stato tra gli altri nominato segretario del consesso il dott. Lamberto Calpicchio;

Visto il proprio decreto 19 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1967, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 16, col quale venne nominato membro della commissione suddetta il dott. Francesco Cruciani, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Cruciani perchè destinato ad altro incarico, nonchè alla sostituzione del dott. Calpicchio perchè dimissionario;

Vista la designazione del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Porzio, primo dirigente del ruolo centrale del Ministero del tesoro, è nominato membro della commissione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, in sostituzione del dott. Francesco Cruciani.

Art. 2.

Il dott. Corrado Maria Paolucci, direttore di sezione del ruolo centrale del Ministero del tesoro è nominato segretario della commissione di cui al precedente art. 1 in sostituzione del dott. Lamberto Calpicchio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1976

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1976
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 375

(5535)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1976.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio sindacale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il « Nuovo ordinamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" »;

Visto l'art. 15 della succitata legge, che dispone in ordine alla composizione ed alla costituzione del collegio sindacale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 1974, con il quale il dirigente generale dott. Franz De Biase è stato nominato, su designazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, membro effettivo del collegio sindacale del predetto ente;

Considerato che il succitato Dicastero ha proposto la sostituzione del dott. Franz De Biase per impegni di ufficio del medesimo, designando il dirigente superiore dott. Mario De Silva;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Mario De Silva è nominato membro effettivo del collegio sindacale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia », per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dottor Franz De Biase.

Roma, addì 12 maggio 1976

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

(5893)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1975.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Frosinone ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea e permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Frosinone è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, come segue:

primo piatto: L. 60;
secondo piatto: L. 140;
bevanda: L. 30;
alloggio per gli alberghi: L. 1.950;
per le altre categorie: L. 7.500.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(5344)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1976.

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti di un vitigno ad uva da vino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visti in particolare, l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e gli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recanti norme per l'iscrizione al catalogo nazionale delle varietà di viti istituito presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto;

Vista l'istanza della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi viticoli e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Il vitigno ad uva da vino « Incrocio Bianco Fedit 5 1 CSG » è iscritto nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1976

Il Ministro: MARCORA

(5899)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Riconoscimento di undici selezioni clonali di varietà di viti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, relativo all'accertamento delle selezioni clonali delle varietà di viti;

Vista l'istanza dell'Università degli studi di Bologna;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi viticoli e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità delle seguenti selezioni clonali di vitigni ad uve da vino, effettuate dall'istituto di coltivazioni arboree dell'Università degli studi di Bologna:

1) Albana b. - clone AL 7T;
2) Albana b. - clone AL 14T;
3) Albana b. - clone AL 18T;
4) Albana b. - clone AL 19T;
5) Sangiovese n. - clone SG 2T;
6) Sangiovese n. - clone SG 4T;
7) Sangiovese n. - clone SG 8T;
8) Sangiovese n. - clone SG 12T;
9) Trebbiano romagnolo b. - clone TR 3T;
10) Trebbiano romagnolo b. - clone TR 8T;
11) Trebbiano romagnolo b. - clone TR 12T.

Art. 2.

Le predette selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

L'istituto di coltivazioni arboree dell'Università degli studi di Bologna è incaricato della conservazione in purezza delle selezioni clonali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

(5898)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1976.

Riconoscimento di cinque selezioni clonali di varietà di viti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, relativo all'accertamento delle selezioni clonali delle varietà di viti;

Vista l'istanza dell'Università degli studi di Pisa;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi viticoli e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità delle seguenti selezioni clonali di vitigni ad uve da vino, effettuate dall'istituto di coltivazioni arboree dell'Università degli studi di Pisa:

1) Sangiovese n. - clone Peccioli 1;
2) Trebbiano toscano b. - clone S. Lucia 30;
3) Canaiolo nero n. - clone Nipozzano 8;
4) Malvasia del Chianti b. - clone Cenaia 2;
5) Malvasia nera di Brindisi n. - clone S. Luce 2.

Art. 2.

Le predette selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

L'istituto di coltivazioni arboree dell'Università degli studi di Pisa è incaricato della conservazione in purezza delle selezioni clonali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

(5897)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1976.

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione del nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1964, con il quale il comune di Cava dei Tirreni, per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 48.730.000 ed ottenere un contributo straordinario annuo di lire 3.641.000, pari al 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 18 aprile 1975, n. 115, del comune di Cava dei Tirreni;

Vista la decisione con la quale la regione Campania di Salerno - Sezione di controllo, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 102.400.000 per il completamento di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spese e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Cava dei Tirreni il nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione del nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo il comune di Cava dei Tirreni è autorizzato a contrarre con il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, un mutuo di L. 102.400.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Cava dei Tirreni un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 7051 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 9.565.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 102.400.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento. Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente al Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, per conto del comune di Cava dei Tirreni il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo, ai fini dell'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 5 febbraio 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1976
Registro n. 10 *Giustizia, foglio n.* 242

(5714)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.E.L. - Industrie radio elettriche liguri, in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. I.R.E.L. - Industrie radio elettriche liguri, con sede in Genova, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.E.L. - Industrie radio elettriche liguri, con sede in Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 novembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5641)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Ma.Co., in Soragna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la società Ma.Co. di Soragna (Parma), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Ma.Co. di Soragna (Parma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 maggio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5642)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1976.

Modificazioni alla composizione della commissione medica provinciale di Belluno per l'accertamento delle condizioni psico-fisiche dei mutilati e minorati ai fini della abilitazione alla guida di moto e autoveicoli.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 481 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1960, registro n. 79, foglio n. 16, con il quale sono state nominate le commissioni mediche provinciali per l'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1972, con il quale sono state apportate variazioni alla composizione della commissione medica provinciale di Belluno, nominata con il citato decreto ministeriale 21 marzo 1960;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica della composizione della commissione medica provinciale di Belluno;

Esaminata la proposta del medico provinciale di Belluno di cui alla lettera 3468/84 Segr. del 10 novembre 1975;

Decreta:

La commissione medica provinciale di Belluno risulta composta dai seguenti membri:

medico provinciale;
medico condotto di Belluno;
medico condotto di Ponte nelle Alpi.

In caso d'impedimento o di assenza dei membri di cui sopra le relative funzioni di accertamento potranno essere svolte dai rispettivi sostituti.

Roma, addì 24 marzo 1976

Il Ministro: MARTINELLI

(5600)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Santo Stefano d'Aspromonte.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 giugno 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Santo Stefano d'Aspromonte (Reggio Calabria);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Santo Stefano d'Aspromonte (Reggio Calabria);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella

località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché offre particolari attrattive turistiche e costituisce, sia per l'incomparabile cornice arborea, sia sotto i profili boschivi con lussureggiante vegetazione, un magnifico quadro naturale di particolare importanza panoramica per i numerosi punti di vista e belvedere e le visuali sommamente pittoresche che lo stesso offre, formando il tutto inoltre un complesso di cose immobili avente valore estetico tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Santo Stefano d'Aspromonte ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Cosenza curerà che il comune di Santo Stefano d'Aspromonte provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro i termini previsti dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 14 aprile 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 5

Oggi 6 giugno 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) SANTO STEFANO D'ASPROMONTE: protezione del territorio comunale;

(*Omissis*).

Esaurita la discussione di cui al punto (5) si passa a discutere il punto (6) dell'ordine del giorno riguardante il comune di Santo Stefano d'Aspromonte.

(*Omissis*).

In merito al punto (6) dell'ordine del giorno il presidente invita il segretario a dare lettura di quanto relazionato dal vice presidente per iscritto e precisamente:

« La zona tinteggiata in colore verde sulla planimetria inviata già da tempo, ai vari membri della commissione, ha rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1929, n. 1497. Infatti la zona di particolare attrattiva e di notevole interesse turistico, costituisce, sia per la sua incomparabile cornice arborea, sia sotto i profili boschivo per la sua lussureggiante vegetazione, un magnifico quadro naturale che riveste particolare importanza panoramica per le sue visuali sommamente pittoresche.

Detto comprensorio può essere delimitato come segue:

Si propone la protezione di tutti gli immobili ricadenti nell'intero quadro del comune di Santo Stefano d'Aspromonte ».

La protezione si impone per la necessità di normalizzare in tali zone le eventuali costruzioni e le altre trasformazioni al fine di evitare che vengano compromesse le bellezze naturali sopra descritte.

Dalla presente proposta di protezione rimangono esclusi gli immobili già eventualmente tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Dopo ampia discussione al riguardo, alla quale prendono parte tutti i membri intervenuti alla seduta, la suddetta proposta di tutela, secondo le limitazioni sopra espresse, viene messa ai voti e all'unanimità accettata. Il presidente, constatata la maggioranza dei pareri favorevoli alla tutela, dichiara, a nome della commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvata la protezione di tutto il territorio comunale di Santo Stefano d'Aspromonte.

(*Omissis*).

(5643)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Liguria e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Liguria;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'avverso evento atmosferico indicato a fianco della provincia di Genova nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Genova - grandinata dell'11 agosto 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(5836)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1976.

Autorizzazione alla sezione di Genova-Quinto della Lega navale italiana a rilasciare anche le abilitazioni previste dalla lettera c) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente norme sulla navigazione da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1911, n. 50;

Visto il decreto in data 21 aprile 1975, con il quale la sezione di Genova-Quinto della Lega navale italiana è stata riconosciuta ai sensi e per gli affetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, ed è stata autorizzata a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere gli esami ed a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 20 della legge sopracitata;

Vista la domanda presentata da detta sezione in data 20 ottobre 1975, con la quale viene chiesto di poter rilasciare anche le patenti di cui alla lettera *c)* del predetto art. 20 e di avvalersi, a favore dei propri soci, della facoltà prevista dall'art. 4 della medesima legge n. 50;

Visto il parere n. 24 espresso in data 13 dicembre 1975 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto 2 febbraio 1973;

Visto il decreto in data 1° marzo 1974, con il quale è stata riconosciuta la presidenza nazionale della Lega navale italiana e sono stati approvati i modelli di patente;

Visto il decreto in data 29 novembre 1974, con il quale sono stati approvati i criteri per la composizione delle commissioni di esame presso le sezioni della Lega navale italiana;

Decreta:

La sezione della Lega navale italiana di Genova-Quinto, via Majorana n. 6/*R*, è autorizzata a rilasciare anche le patenti di cui alla lettera *c)* dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, utilizzando i modelli di patente approvati con il decreto 1° marzo 1974 citato nelle premesse nonché ad avvalersi a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Roma, addì 15 aprile 1976

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

(5835)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare di Taranto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Taranto, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio della provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Visti i propri decreti in data 17 gennaio 1964 e 28 novembre 1972, con i quali la Banca popolare di Taranto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Taranto, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Viste le deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 agosto 1962 e 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Taranto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Taranto, con i propri decreti di cui in premessa, è estesa all'intero territorio della provincia di Taranto.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(5802)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Parma, ente morale con sede in Parma, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena e Piacenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro dell'economia nazionale 10 luglio 1928, con il quale la Cassa di risparmio di Parma, ente morale con sede in Parma, è stata autorizzata a compiere, nelle località in esso indicate, le operazioni di credito agrario d'esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Cassa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 marzo 1973;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Parma, ente morale con sede in Parma, con il decreto di cui in premessa, è estesa al territorio delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena e Piacenza.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della sociale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(5801)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1976.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 aprile 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli, con effetto dal 1° novembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 26 agosto 1974, 21 novembre 1974, 5 marzo 1975, 19 giugno 1975 e 22 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli, è prolungata a ventisette mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6121)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(5595)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 12/1976. Cassa conguaglio per il settore elettrico: Acconto sul rimborso del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nello anno 1976.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali del 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, numero 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974 e n. 5/1976 del 12 marzo 1976;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in applicazione dei provvedimenti numeri 34/1974 del 6 luglio 1974 e 35/1974 del 25 luglio 1974, visto l'esame tecnico eseguito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativo alla valutazione della misura del rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato in ogni singolo impianto per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero del 1° gennaio 1976, è disposta la corresponsione, da parte della stessa Cassa conguaglio, di un acconto alle seguenti imprese sul rimborso relativo all'anno 1976, acconto commisurato all'energia prodotta, con combustibili il cui maggiore onere è ammesso al rimborso, dagli impianti appresso indicati, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976, ad eccezione della centrale di Marghera Levante della Montedison S.p.a. per la quale la corresponsione dovrà essere commisurata all'energia prodotta a decorrere dalle ore dodici dell'11 febbraio 1976 e per i soli periodi in cui l'energia prodotta da detta centrale verrà immessa direttamente nella rete dell'Enel.

L'acconto viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota precisata per ogni impianto alla produzione, effettuata nel periodo suddetto quale risulta dai rilievi effettuati dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) ai sensi del provvedimento n. 35/1974 sopra richiamato diminuita dei quantitativi di energia, prodotta come sopra, impiegati per autoconsumo nel periodo considerato.

Nel caso in cui la produzione termoelettrica da ammettere al rimborso dei maggiori oneri sia immessa in una rete di trasporto o distribuzione, i quantitativi di energia di autoconsumo prelevati dalla rete stessa, da considerare ai fini di cui sopra, devono essere ridotti in misura pari al rapporto che intercorre tra il quantitativo di energia termica da ammettere al rimborso ed il totale dell'energia immessa nella rete in questione nel periodo considerato.

A. — *Energia termoelettrica prodotta in proprio.*

Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel, per le seguenti centrali:

Vado Ligure	L./kWh	6,78927
La Spezia	»	6,04249
Genova	»	6,73227
Chivasso	»	8,18807
Trino	»	18,72932
La Casella	»	6,80378
Piacenza	»	7,51924
Turbigo	»	6,81894
Tavazzano	»	7,96407
Ostiglia	»	6,74935
Fusina	»	7,37718
Porto Marghera	»	8,81679
Monfalcone	L./kWh	5,09381
S. Barbara	»	8,78610
Orlando	»	12,47799
Marzocco	»	6,44852
Porto Corsini	»	7,02823
Capraia	»	18,72934
Portoferraio N.C.	»	18,72934
Torrevaldaliga	»	7,19139
Civitavecchia	»	7,50248
Camerata Picena	»	21,05730
Fiumicino	»	10,47636
Pietrafitta	»	7,91580
Bastardo	»	7,81045
Latina	»	23,41165
Ventotene	»	23,41165
Napoli Levante	»	7,24556
Vigliena	»	9,36629
Bari	»	7,75929
Brindisi	»	6,86525
Taranto Nord	»	17,79287
Mercure	»	8,02825
Garigliano	»	23,41168
Milazzo	»	6,85636
Augusta	»	7,49616
Termini Imerese	»	7,13183
Vulcano	»	17,68882
Porto Empedocle	»	7,59307
Malfa	»	22,74276
S. Marina Salina	»	22,74276
Codrongianus	»	17,79287
Sulcis	»	7,59111
Portovesme	»	9,70510
S. Gilla	»	8,03493

Azienda elettrica municipale di Torino per la centrale di Moncalieri	»	7,72023
Comunione azienda elettrica municipale di Milano e servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di Cassano d'Adda	»	7,19590
Comunione servizi municipalizzati del comune di Brescia e Azienda generale dei servizi municipalizzati del comune di Verona per la centrale di Ponti sul Mincio	»	7,74083
A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma per la centrale di « G. Montemartini »	»	15,55911
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo per la centrale di Osimo	»	14,79132
Ditta ing. O. Zecca produzione e distribuzione di energia elettrica per la centrale di Ortona	»	10,80441
Azienda elettrica Paul Gröbner per la centrale di Colle Isarco	»	13,73619
Impresa Dante Nigris per la centrale di Ampezzo	»	16,07742
S.p.a. idroelettrica Valcanale per la centrale di Malborghetto Valbruna	»	12,33672
Società idroelettrica Weissenfels per la centrale di Tarvisio	»	11,65935
Azienda elettrica di Antermoia per la centrale di Antermoia	»	21,13200
Azienda elettrica S. Maddalena Società coop. a r.l. - Funes per la centrale di Funes	»	20,88000
Azienda elettrica S.p.a. Nova Levante per la centrale di Nova Levante	»	13,99122
Società anonima cooperativa idroelettrica Forni di Sopra per la centrale di Forni di Sopra	»	12,03246

B. — *Enel per le seguenti centrali che hanno prodotto per suo conto, a norma del punto* 1) *del paragrafo* C *del provvedimento n. 47/1974:*

Marghera Levante della Montedison S.p.a.	L./kWh	5,30314
Brindisi della Montedison S.p.a.	»	6,08391
Villa di Serio della Italcementi S.p.a.	»	9,42088
Matera delle Cementerie Calabro Lucane S.p.a.	»	10,30271

Avezzano dello Zuccherificio di Avezzano S.p.a. (SAZA)	L./kWh	9,84860
Varedo della Snia Viscosa S.p.a.	»	6,98265
Portoscuso dell'A.L.S.A.R. S.p.a.	»	7,53878
Fusina dell'Alumetal S.p.a.	»	5,30314
Fusina della Società Alluminio Veneto S.p.a. (SAVA)	»	7,27883

Roma, addì 20 maggio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(6167)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma (cattedra di clinica medica generale e terapia medica I).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica medica generale e terapia medica I) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5868)

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 5 marzo 1976, n. A/453, il prof. Tito Carnacini, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Università degli studi di Bologna, è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto e nello interesse dell'ente, la donazione disposta dalla società Telespazio S.p.a. per le comunicazioni spaziali, consistente in lire 500.000.

Tale somma sarà destinata all'istituzione nell'anno accademico 1974-75, di un premio di laurea.

(5851)

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 23 marzo 1976 n. 2449, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta a favore dell'ente dal prof. Filippo Usuelli, deceduto in Como il 28 dicembre 1973, consistente nella decima parte dell'asse ereditario valutato in L. 108.743.239.

(5852)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976, registro n. 15 Istruzione, foglio n. 338, è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 1° marzo 1974 dalla prof.ssa Coa Melisa in D'Acquisto, avverso la decisione in data 11 dicembre 1973 della commissione per i ricorsi di Palermo e il provvedimento in data 19 dicembre 1973 del provveditore agli studi di Palermo.

(5845)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 161, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 30 luglio 1971 dal prof. Arnaldo Pero, avverso la qualifica di «valente» attribuitagli per l'anno scolastico 1969-70 per il servizio prestato presso il liceo classico di Terni.

(5846)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 158, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 9 settembre 1970 dalla professoressa Aurora Siciliano, avverso la decisione 16 marzo 1970 della commissione di cui all'art. 11 della legge 1969, n. 282, avente ad oggetto la mancata assegnazione di sede preferenziale rispetto a quella attribuitale.

(5849)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976, registro n. 15 Istruzione, foglio n. 333, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 5 ottobre 1970 dalla prof.ssa Anna Maria Contini, avverso la nota ministeriale 11 marzo 1970, n. 6146, e gli atti presupposti connessi e conseguenziali, concernenti i trasferimenti per l'anno scolastico 1969-70.

(5850)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Procedura per la nomina di medici di riparto in base al regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1976, è data comunicazione della procedura per la nomina di nuovi medici di riparto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base al regolamento approvato con decreto ministeriale 19 giugno 1974, n. 7343, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 settembre 1974.

Le norme per la partecipazione alla procedura suddetta sono contenute nell'«Avviso» pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(5869)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1975, n. 121, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1976, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 159, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, proposto dalla signora Attanasio Giuseppina in data 7 febbraio 1973, contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo, per l'annullamento del comportamento negativo implicito risultante dal silenzio mantenuto in ordine alle richieste fatte dalla ricorrente con atto stragiudiziale 28 settembre 1972, notificato il 2 ottobre 1972.

(5733)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1975, n. 5885, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1976, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 160, è stato respinto il ricorso straordinario, proposto dalla sig.ra Piraino Clara in data 21 marzo 1972, contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo, per l'annullamento della deliberazione del consiglio di amministrazione del predetto Istituto 10 novembre 1971 relativa all'inquadramento nella carriera dirigenziale.

(5734)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente il collegio sindacale del Consorzio nazionale produttori canapa

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il dott. Giovanni Cassarino, direttore della ragioneria centrale presso il Ministero delle partecipazioni statali, è nominato componente del collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa, in rappresentanza del Ministero del tesoro e in sostituzione del dottor Francesco Giglio, collocato a riposo.

(6097)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Taranto

Con decreto interministeriale 10 aprile 1976, n. 7755, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sono stati trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, i terreni censiti nel catasto del comune di Taranto e costituiti da canali e fossi allibrati alla partita 37 per mq 3141 del foglio di mappa 182 e mq 21564 del foglio 190 e da un tratto della strada di servizio del canale «La Fiumarella» allibrato alla partita 42 per mq 2390 del foglio 182 e per mq 2575 del foglio 190, per una superficie complessiva di mq 29.670.

(6098)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, in Salerno

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, in Salerno, viene prorogata al 30 aprile 1977 ed il dott. Raoul Testa viene confermato nella carica di commissario governativo, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 30 dicembre 1971.

Con il medesimo decreto vengono, inoltre, conferiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1976, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(5732)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1976, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 324, è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario proposto il 16 giugno 1973 dal produttore olivicolo Scanzano Leonardo da S. Severo (Foggia); avverso l'ordinativo di pagamento dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva emesso dall'ente di sviluppo in Puglia e Lucania 27 maggio 1972, n. 0038962, ed avverso la nota dello stesso ente 15 febbraio 1973, n. 0376.

(5805)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sinalunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale 12 maggio 1976, il comune di Sinalunga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.121.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2197/M)

Autorizzazione al comune di Blera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 maggio 1976, il comune di Blera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.469.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2190/M)

Autorizzazione al comune di Venaria Reale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 maggio 1976, il comune di Venaria Reale (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2198/M)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 maggio 1976, il comune di Foligno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 228.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2199/M)

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Guardavalle (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2200/M)

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 maggio 1976, il comune di Gorgoglione (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.602.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2201/M)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Frontino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2218/M)

Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Gradara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.712.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2219/M)

Autorizzazione al comune di Ronciglione ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Ronciglione (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.754.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2220/M)

Autorizzazione al comune di Nettuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 maggio 1976, il comune di Nettuno (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 494.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2192/M)

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 maggio 1976, il comune di Terlizzi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.123.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2194/M)

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Limbadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.355.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2204/M)

Autorizzazione al comune di Palermiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Palermiti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2205/M)

Autorizzazione al comune di Rocca San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Rocca San Giovanni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.401.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2209/M)

Autorizzazione al comune di Baragiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Baragiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.716.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2214/M)

Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Savoia di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.079.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2215/M)

Autorizzazione al comune di Aiello del Sabato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Aiello del Sabato (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.359.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2221/M)

Autorizzazione al comune di Tessennano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Tessennano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.616.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2222/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.545.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2223/M)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Castel Sant'Angelo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.421.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2224/M)

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Turania (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 19.015.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2225/M)

Autorizzazione al comune di Formello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Formello (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2226/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.589.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2227/M)

Autorizzazione al comune di Bracigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Bracigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.056.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2228/M)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Lubriano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.873.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2229/M)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 maggio 1976, il comune di Vico del Gargano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2191/M)

Autorizzazione al comune di Alvignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 maggio 1976, il comune di Alvignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2193/M)

Autorizzazione al comune di Dosolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 maggio 1976, il comune di Dosolo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.604.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la sommi nistrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2195/M)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 maggio 1976, il comune di Ariano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2196/M)

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Forchia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.154.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2202/M)

Autorizzazione al comune di Rotello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Rotello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.345.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2203/M)

Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Carunchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2206/M)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Lentella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2207/M)

Autorizzazione al comune di Monteodorisio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Monteodorisio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2208/M)

Autorizzazione al comune di Filignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Filignano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2210/M)

Autorizzazione al comune di Montaquila ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Montaquila (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2211/M)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Alessano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.766.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2212/M)

Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Lizzanello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.378.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2213/M)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Pago Veiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2216/M)

Autorizzazione al comune di Serrapetrona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1976, il comune di Serrapetrona (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.738.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2217/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 19 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	845,80	845,80	845,50	845,80	846 —	845,75	846,10	845,80	845,80	845,80
Dollaro canadese	863,20	863,20	864 —	863,20	863,25	863,15	863,50	863,20	863,20	863,20
Franco svizzero	336,92	336,92	336,90	336,92	337,25	336,90	337,35	336,92	336,92	336,90
Corona danese	139,10	139,10	139,70	139,10	139,15	139,05	139,30	139,10	139,10	139,10
Corona norvegese	153,60	153,60	154 —	153,60	153,66	153,55	153,70	153,60	153,60	153,60
Corona svedese	191,20	191,20	191,50	191,20	191,32	191,15	191,40	191,20	191,20	191,20
Fiorino olandese	310 —	310 —	310,50	310 —	310,75	310 —	310,20	310 —	310 —	310 —
Franco belga	21,483	21,483	21,53	21,483	21,49	21,45	21,51	21,4830	21,4830	21,50
Franco francese	179,05	179,05	178,90	179,05	179,19	179,02	179,19	179,05	179,05	179,05
Lira sterlina	1527 —	1527 —	1528 —	1527 —	1527,05	1527 —	1528,50	1527 —	1527 —	1527 —
Marco germanico	328,45	328,45	329 —	328,45	328,85	328,40	328,50	328,45	328,45	328,45
Scellino austriaco	45,91	45,91	46 —	45,91	45,93	45,90	45,95	45,9150	45,9150	45,90
Escudo portoghese	27,97	27,97	28,07	27,97	28,02	27,95	28 —	27,97	27,97	27,97
Peseta spagnola	12,49	12,49	12,50	12,49	12,48	12,45	12,50	12,49	12,49	12,50
Yen giapponese	2,8275	2,8275	2,83	2,8275	2,828	2,80	2,825	2,8275	2,8275	2,82

Media dei titoli del 19 maggio 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,650
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,550
» 5 % (Ricostruzione)	96,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,150
» 5 % (Città di Trieste)	90,950
» 5 % (Beni esteri)	90,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,850
» 5,50 % » » 1968-83	82,500
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	83 —
» 9 % » » 1975-90	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,525
» poliennali 7 % 1978	90,550
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,775
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1976

Valuta	
Dollaro USA	845,95
Dollaro canadese	863,35
Franco svizzero	337,135
Corona danese	139,20
Corona norvegese	153,65
Corona svedese	191,30
Fiorino olandese	310,10
Franco belga	21,496
Franco francese	179,12
Lira sterlina	1527,75
Marco germanico	328,475
Scellino austriaco	45,932
Escudo portoghese	27,985
Peseta spagnola	12,495
Yen giapponese	2,826

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 86, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 8 e 76 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge del Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con il decreto del 4 agosto 1975, in premessa specificato, è così costituita:

Presidente:

Uccellatore dott. Vincenzo, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Componenti:

Roehrssen dott. Guglielmo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Aru prof. dott. Luigi, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Corasaniti dott. Aldo, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Nicolò prof. avv. Rosario, ordinario di diritto privato.

Il dott. Gabriele Parisi, primo dirigente del Ministero dell'interno, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della commissione.

L'onere per i lavori della commissione farà carico al capitolo 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976 ed ai corrispondenti capitoli dei successivi anni finanziari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 112

(5871)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ingegnere in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1972;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire, per l'anno 1975, un concorso, per esami, a cinque posti di ingegnere in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità dei posti;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1974, registro n. 32 Difesa, foglio n. 134, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a cinque posti di ingegnere in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo.

Un posto è riservato agli impiegati della carriera di concetto della Difesa di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 23 *e* 24 *luglio* 1976 *con inizio alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via G. Induno,* 4 *- Roma.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo **art. 5.**

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica, o elettronica o elettrotecnica;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dello ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso o dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a ingegnere in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1976
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 207

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) (c.a.p . . . .); chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ingegnere in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . . . (ove del caso: che avendo superato il 32° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . . nell'anno scolastico . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . . . . al . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma (6) . . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;
non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE PER I LAUREATI IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Prove scritte:

Elettronica applicata.
Misure elettriche.

Colloquio obbligatorio:

Elettronica applicata.
Misure elettriche.
Elementi di comunicazioni elettriche.
Elementi di radiotecnica.
Elementi di calcolatori elettronici.
Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.
Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.
Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Colloquio facoltativo:

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

PROVE PER I LAUREATI IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA

Prove scritte:

Elettrotecnica.
Misure elettriche.

Colloquio obbligatorio:

Elettrotecnica.
Misure elettriche.
Elementi di macchine elettriche.
Elementi di macchine termiche ed idrauliche.
Elementi di impianti elettrici.
Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.
Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.
Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Colloquio facoltativo:

La lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

PROVE PER I LAUREATI IN INGEGNERIA MECCANICA

Prove scritte:

Scienza delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.

Colloquio obbligatorio:

Scienza delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.
Elementi di tecnologie meccaniche.
Elementi di progetto e costruzioni di macchine.
Elementi di macchine termiche ed elettriche.
Elementi di misure meccaniche.
Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.
Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.
Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Colloquio facoltativo:

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue prescelte dal candidato dovranno essere precisate nella domanda di ammissione al concorso.

(5808)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dieci posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di elettronico « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 52ª del 5 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1975, registro n. 35 Difesa, foglio n. 225, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di elettronico « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(5752)

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale della Marina - specialità meccanici.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale della Marina - specialità meccanici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 13 maggio 1976, avranno luogo nei giorni 17 e 18 dicembre 1976, anziché 15 e 16 luglio, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8.

(6017)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di due sottocommissioni esaminatrici del pubblico concorso, per soli esami, a duecento posti di operaio dell'armamento in prova per le esigenze del compartimento di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1974, n. 245, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a duecento posti di operaio dell'armamento in prova per le esigenze del compartimento di Torino;
Vista la propria deliberazione n. 6/P.2.1.8. del 16 gennaio 1976, relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Torino sono composte come segue:

1ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Silvestrini rag. Isidoro, segretario superiore 1ª classe;
Onesti Riccardo, segretario superiore.

Segretario:

Malfatto Federico, segretario.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Fasano Luigi, segretario superiore;
Casale geom. Ernesto, segretario tecnico superiore.

Segretario:

Russo geom. Alessandro, segretario.

Roma, addì 15 aprile 1976

Il direttore generale: MAYER

(5397)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Messina

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Messina;
Visto il decreto ministeriale in data 10 marzo 1976, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento dei concorsi;
Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Messina, nell'ordine appresso indicato:

1. Imperato dott. Ettore . . . . punti 110,08 su 150
2. Ilari dott. Vergilio . . . . » 107,39 »
3. Zoia dott. Mario . . . . . » 98,58 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(5754)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione esaminatrice, per la qualifica di mestiere di elettricista telefonista ed elettricista, dei concorsi pubblici a complessivi undici posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Veduto il decreto ministeriale 16 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1975, registro n. 49, foglio n. 213, con il quale sono stati indetti i concorsi pubblici a complessivi undici posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;
Considerato che gli undici posti messi a concorso sono ripartiti come segue: cinque per operaio specializzato, tre per operaio qualificato e tre per operaio comune;
Considerato, altresì, che dei cinque posti di operaio specializzato uno è riservato alla qualifica di mestiere di elettricista telefonista e uno a quella di elettricista;
Ritenuto che, ai fini della composizione della commissione esaminatrice, le suddette qualifiche di mestiere di elettricista telefonista ed elettricista (specializzati) per le affinità tecniche che presentano, possono essere raggruppate;

Decreta:

La commissione esaminatrice dei concorsi relativi alle qualifiche di mestiere sopra indicate è costituita come segue:

Presidente:

Filipponi dott. Federico, primo dirigente.

Membri:

Esposito dott.ssa Rita, direttore di sezione;
Salvatore dott. Dino Antonio, direttore di sezione;
Budaci prof. Umberto, insegnante tecnico-pratico di impianti elettrici presso l'istituto tecnico industriale «Galilei» di Roma;
Franceschi prof. Alvaro, insegnante tecnico-pratico di telefonia e telegrafia presso l'istituto tecnico industriale «Galilei» di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal rag. Antonio Giovanni Cossu, segretario principale nel Ministero.
La spesa complessiva che, in via presuntiva, è accertata in L. 150.000 (centocinquantamila) graverà sul cap. 1113 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1976
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 202

(5409)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Sardegna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 400, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sardegna;
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975, registro n. 8, foglio n. 383, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Considerato che della predetta commissione fa parte il dott. Giuseppe Segretario in qualità di membro;
Constatato che costituisce ragioni di incompatibilità a far parte della commissione stessa il rapporto di affinità entro il IV grado del predetto dott. Giuseppe Segretario con una concorrente che ha partecipato alle prove scritte del concorso;
Considerata la necessità di sostituire il citato dott. Giuseppe Segretario per motivi di incompatibilità;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del dott. Luigi Piccini, primo dirigente, a membro della commissione predetta;

Decreta:

Il dott. Luigi Piccini, primo dirigente, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Sardegna, indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1975, in sostituzione del dott. Giuseppe Segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1976
Registro n. 5 *Lavoro, foglio n.* 215

(5237)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione speciale nazionale per i sanitari rimpatriati dalla Libia per l'anno 1974.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 24 luglio 1974, con il quale viene indetta una sessione speciale nazionale di esami di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia per l'anno 1974;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale per i sanitari rimpatriati dalla Libia, nominata con decreto ministeriale 29 luglio 1975, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale per i sanitari rimpatriati dalla Libia per l'anno 1974, con il punteggio indicato a fianco del nominativo:

1. Luridiana Eckstein Antonia, nata a La Maddalena il 28 settembre 1926 . punti 75 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5674)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione al diario delle prove scritte dei concorsi, a complessivi centonove posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

A modifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1976, le prove scritte dei concorsi a complessivi centonove posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, limitatamente ai quattordici posti con programma di esame in agronomia e coltivazioni arboree, laurea in scienze agrarie, si svolgeranno in Roma, viale Manzoni, 1, nei giorni 1, 2, 3 luglio 1976, con inizio alle ore 8,30.

(6018)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 466 del 18 giugno 1974, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma alla data 30 novembre 1973;

Ritenuto opportuno provvedere alla nomina della commissione giudicatrice degli esami del predetto concorso;

Vista la nota n. 61.3/3100 del 15 marzo 1976 della regione Emilia-Romagna;

Visto il decreto n. 1107 del 10 febbraio 1976, con il quale il medico provinciale di Parma ha nominato il dott. Dalmazio Bellazzi, veterinario condotto di Fidenza, componente della predetta commissione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Cammi dott. Romano, della sezione decentrata del comitato di controllo di Parma.

Componenti:

Maggi prof. Emilio, dell'Università di Parma;
Ballarini prof. Giovanni, dell'Università di Parma;
Benimeo dott. Nando, veterinario provinciale di Modena;
Bellazzi dott. Dalmazio, veterinario condotto di Fidenza.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, funzionario amministrativo dell'ufficio medico provinciale di Parma.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori in Parma non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 30 aprile 1976

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(5497)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(5885)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FONDI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fondi (Latina).

(5886)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documnti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Fidenza (Parma).

(5973)

OSPEDALE « S. CROCE » DI FANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della divisione di medicina geriatrica;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(5970)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI GELA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di primario di chirurgia;

un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gela (Caltanissetta).

(6040)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(6037)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « E. MORELLI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso a quattro posti di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(5972)

OSPEDALE CIVILE DI CORMONS

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cormons (Gorizia).

(6041)

OSPEDALE CIVILE DI ISOLA DELLA SCALA

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isola della Scala (Verona).

(5968)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(5969)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(5965)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(5888)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorso ad un posto di aiuto otorinolaringoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(5967)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorso a tre posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, a tre posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(5887)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(5966)

OSPEDALE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di guardia medica e pronto soccorso;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi cliniche;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(5971)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. **19**.

Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 28 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO, PIANI REGOLATORI E PROGETTI DI MASSIMA DEI PORTI E DEGLI APPRODI, MARITTIMI E FLUVIALI, DELL'EMILIA-ROMAGNA.

Art. 1

Finalità della legge

La Regione, con la presente legge, si propone lo scopo di predisporre un piano per la costruzione, la ristrutturazione e riqualificazione dei porti e degli approdi marittimi e fluviali, di interesse regionale, nonchè la realizzazione delle opere, dei servizi e delle attrezzature necessarie alla piena funzionalità dei porti e degli approdi stessi.

Tale piano è finalizzato all'incremento delle attività marittime e fluviali, allo sviluppo socio-economico delle fascie costiere, rivierasche e dell'entroterra secondo le linee della programmazione regionale e comprensoriale, con particolare riguardo alle esigenze della pesca; esso è riferito inoltre alle esigenze del turismo e delle attività commerciale e produttive in genere.

La Regione si propone altresì di realizzare, per quanto attiene al settore delle opere portuali, la delega delle funzioni amministrative agli enti locali ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 57, primo comma, dello statuto regionale.

Art. 2.

Piano regionale di coordinamento dei porti

Il piano regionale di coordinamento dei porti riguarda:

a) i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini;

b) i porti comunali di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione;

c) i porti ed approdi turistici marittimi, esistenti o costruendi;

d) i porti e gli approdi fluviali o su canali, esistenti o costruendi.

Il piano contiene l'elencazione e la localizzazione dei porti e degli approdi, esistenti o costruendi nell'arco temporale di validità del piano stesso, che verrà stabilito dalla relativa legge di approvazione.

Il piano indica la destinazione esclusiva o prevalente dell'uso dei singoli porti ed approdi, con particolare riferimento all'entità ed alle caratteristiche delle attività produttive e delle flotte pescherecce e da diporto, alle esigenze della mobilità delle persone e del trasporto delle merci, nonchè alle vocazioni professionali della popolazione attiva ed alla sua qualificazione.

Il piano persegue le interrelazioni ottimali fra tutti i porti ed approdi di cui al precedente comma, ai fini di una equilibrata distribuzione e localizzazione delle infrastrutture e dei servizi portuali in un armonico sistema che implichi investimenti massimamente produttivi e non ripetitivi, soluzioni congruenti con le caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed urbanistiche delle zone interessate, nonchè con la necessità di preservare le acque dall'inquinamento e di salvaguardare l'equilibrio geomorfologico dei litorali.

Il piano, inoltre, tiene conto delle opportune relazioni col sistema nazionale dei porti ed in particolare con il porto di Ravenna, nonchè con i porti limitrofi del Veneto e delle Marche e con i porti e gli approdi fluviali sul Po, posti nel territorio delle regioni contermini.

Il piano indica le opere e gli interventi per la costruzione di opere portuali e di opere edilizie a servizio dell'attività portuale, per la installazione di impianti fissi ed attrezzature mobili per il carico, lo scarico, il deposito, la conservazione ed il trasporto delle merci ed il traffico dei passeggeri, nonchè altri impianti inerenti all'attività portuale.

Il piano considera anche le altre opere e funzioni, interessanti le attività marittime, di competenza regionale in base alle leggi vigenti.

Il piano deve essere recepito dagli strumenti urbanistici comprensoriali e comunali vigenti o in corso di definizione.

Il piano si realizza attraverso:

piani regolatori per ognuno dei porti regionali, dei porti comunali, dei porti turistici e dei porti fluviali;

progetti di massima per ognuno degli approdi turistici e degli approdi fluviali.

I piani regolatori dei porti e i progetti di massima degli approdi sono elaborati ed approvati ai sensi dei successivi articoli.

Art. 3.

Schemi di massima

Al fine dell'elaborazione, da parte della Regione, del piano di cui al precedente art. 2, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni provinciali e comunali interessate, il comitato circondariale di Rimini ed i comitati comprensoriali competenti per territorio, ove già costituiti, elaborano, congiuntamente e con l'ausilio degli uffici regionali, schemi di massima dei piani regolatori di tutti i porti regionali e comunali, nonchè dei porti fluviali e turistici, esistenti o costruendi e schemi dei progetti di massima per gli approdi turistici e gli approdi fluviali esistenti o costruendi nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

Gli enti ed i soggetti stessi devono altresì provvedere a specificare quali siano le opere di cui ritengono prioritaria la costruzione, il completamento o la straordinaria manutenzione, quale il costo presuntivo delle stesse e ogni altro elemento utile alla elaborazione del piano regionale.

Art. 4.

Approvazione del piano

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale sulla base delle relazioni di cui al precedente art. 3 — ed in mancanza, sulla base di propri studi — elabora il piano di cui al precedente art. 2.

Il piano è approvato con legge dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

La giunta regionale formula la sua proposta:

previa consultazione delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, del comitato circondariale di Rimini, dei comitati comprensoriali, ove già costituiti o, in mancanza, delle rappresentanze comprensoriali interessate;

e sentito, a sezioni riunite, il comitato consultivo regionale di cui al titolo terzo della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

La legge regionale di approvazione del piano dovrà anche stabilire idonee misure di salvaguardia rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 5.

Piani regolatori dei porti e progetti di massima degli approdi turistici e degli approdi fluviali

L'elaborazione, l'approvazione e la realizzazione dei piani regolatori dei porti regionali spetta alla Regione.

L'elaborazione, l'approvazione e la realizzazione dei piani regolatori dei porti comunali spetta ai comuni sedi dei porti stessi.

L'elaborazione, l'approvazione e la realizzazione dei piani regolatori dei porti turistici e fluviali e dei progetti di massima degli approdi turistici e fluviali spetta ai comuni; gli stessi piani e progetti possono essere elaborati e realizzati anche da parte di altri enti pubblici e di privati, secondo quanto stabilito dal successivo art. 8, lettera *c*).

I comuni sedi dei porti regionali sono delegati a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale di coordinamento dei porti e sentiti i comuni contermini, all'elaborazione o revisione dei piani regolatori dei porti stessi.

Entro lo stesso termine di dodici mesi i comuni sedi dei porti comunali, dei porti ed approdi turistici e dei porti ed approdi fluviali provvedono alla elaborazione o revisione dei piani regolatori o dei progetti di massima dei porti ed approdi stessi.

I comuni di cui ai precedenti due commi sono tenuti ad osservare i criteri programmatici e le prescrizioni ed a considerare le indicazioni di cui al piano regionale di coordinamento dei porti.

I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree, per le sistemazioni generali e per la realizzazione delle opere, impianti ed attrezzature necessari per l'attuazione dei piani e progetti stessi.

Il concerto previsto, per i porti della 2ª e 3ª classe della seconda categoria, dall'articolo unico della legge 3 novembre 1961, n. 1246, è sostituito dal parere del Ministero della marina mercantile, da richiedersi da parte dei comuni interessati; trascorsi senza esito tre mesi da tale richiesta, gli enti ed i soggetti di cui ai successivi commi possono procedere alla approvazione dei piani regolatori e dei progetti di massima.

Ai comitati comprensoriali ed al comitato circondariale di Rimini sono attribuite, secondo la rispettiva competenza territoriale, le funzioni amministrative concernenti l'approvazione — previo parere dell'amministrazione provinciale — dei piani regolatori dei porti regionali, da esercitarsi con i poteri e le modalità — in quanto applicabili — di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrato dall'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

I piani regolatori dei porti comunali, dei porti turistici e dei porti fluviali ed i progetti di massima degli approdi turistici e degli approdi fluviali sono approvati dai rispettivi comuni di concerto col comitato circondariale di Rimini o il comitato comprensoriale competente per territorio.

Ai fini delle suddette approvazioni il comitato circondariale di Rimini, i comitati comprensoriali ed i comuni acquisiscono il parere della seconda sezione del comitato consultivo regionale di cui al titolo terzo della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

I piani regolatori ed i progetti di massima si realizzano attraverso progetti esecutivi redatti, approvati e finanziati ai sensi dei successivi articoli.

Non possono essere approvati o autorizzati o finanziati progetti esecutivi di opere portuali, se non conformi ai piani regolatori o ai progetti di massima di cui ai precedenti commi.

I piani regolatori, i progetti di massima e quelli esecutivi devono essere corredati di dettagliata relazione geomorfologica.

Art. 6.

Spese per l'elaborazione e revisione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti e degli approdi

La spesa relativa all'elaborazione o revisione dei piani regolatori dei porti regionali è assunta a totale carico della Regione.

La spesa relativa all'elaborazione o revisione dei piani regolatori dei porti comunali è a carico dei comuni sedi dei porti stessi.

La spesa relativa all'elaborazione dei piani regolatori dei porti turistici e fluviali e dei progetti di massima degli approdi turistici e fluviali è a carico dei comuni, di altri enti pubblici o di privati.

La Regione concorre fino al 50 % della spesa effettivamente sostenuta dai comuni per l'elaborazione o revisione dei piani regolatori dei porti comunali, turistici e fluviali e dei progetti di massima degli approdi turistici e fluviali.

Al rimborso a favore dei comuni delegati delle predette spese per i porti regionali ed all'assegnazione, a favore dei comuni interessati, dei predetti concorsi finanziari per i porti comunali, turistici e fluviali, e per gli approdi, provvede, con propria deliberazione, la giunta regionale, sulla base delle documentate richieste dei comuni stessi ed a norma dei precedenti commi.

Ai fini del rimborso delle spese e dell'assegnazione dei concorsi finanziari suddetti, è necessario che i piani regolatori ed i progetti di massima siano redatti dagli uffici dei comuni interessati, oppure dagli uffici delle amministrazioni provinciali o del circondario di Rimini, o dagli uffici di piano dei comprensori competenti per territorio.

Eventuali concorsi finanziari regionali per piani regolatori e progetti di massima di cui al quarto comma, redatti da progettisti diversi da quelli di cui al precedente comma, sono subordinati a preventiva apposita autorizzazione dell'assessore regionale competente per l'incarico professionale relativo alla predisposizione dei piani e dei progetti stessi.

Art. 7.

Modificazioni ed integrazioni del piano regionale di coordinamento, dei piani regolatori portuali e dei progetti di massima.

Al piano regionale di coordinamento dei porti, ai piani regolatori portuali ed ai progetti di massima degli approdi, approvati ai sensi degli articoli precedenti, potranno apportarsi modifiche ed integrazioni esclusivamente con le medesime procedure e modalità stabilite negli articoli stessi.

Titolo II

PROGRAMMI ED INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PORTUALI

Art. 8.

Programmi per la realizzazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti ed approdi

Alla realizzazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti e degli approdi, di cui al precedente art. 5, si provvede:

a) per i porti regionali, da parte della Regione, attraverso programmi di finanziamento, anche poliennali, a proprio totale carico; per le spese sostenute al riguardo dalla Regione, a far tempo dal 1° aprile 1972 cessano di avere efficacia le norme di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, relative al rimborso da parte dei comuni e delle amministrazioni provinciali delle spese stesse;

b) per i porti comunali, da parte dei comuni interessati, attraverso propri programmi di finanziamento, anche poliennali, e con il concorso finanziario della Regione ed, eventualmente, delle amministrazioni provinciali e di altri enti;

c) per i porti e gli approdi turistici e per i porti e gli approdi fluviali, da parte dei comuni interessati, di altri enti pubblici o di privati, ed a carico dei comuni, enti o privati stessi; per tali porti ed approdi realizzati da comuni o loro consorzi possono concedere eventuali contributi da Regione ed enti diversi; analoghi contributi possono essere concessi dalla Regione ai comuni interessati qualora alla realizzazione dei predetti porti ed approdi provvedano società o consorzi costituiti fra enti pubblici, enti di diritto pubblico, cooperative, privati, associazioni per attività produttive, commerciali, turistiche, o per il tempo libero, a condizione che nelle società o nei consorzi vi sia la partecipazione a maggioranza di enti pubblici o di diritto pubblico. Qualora alla realizzazione dei porti ed approdi stessi non provveda direttamente il comune interessato, dovrà stipularsi fra ente o privato attuatore e comune una apposita convenzione regolante, fra l'altro, la riserva pubblica dell'uso di almeno il 50 % delle infrastrutture, impianti e servizi costruendi, nonchè il sistema di determinazione delle tariffe di utilizzo della restante parte.

Art. 9.

Interventi finanziari della Regione per la realizzazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti ed approdi

La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi per:

a) la costruzione, a proprio totale carico, delle opere, degli impianti e delle attrezzature di cui al sesto comma del precedente art. 2, per i porti regionali;

b) la concessione di contributi in capitale ai comuni o loro consorzi, fino alla misura massima del 70 % della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di opere corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera *a*) nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed approdi fluviali;

c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio totale carico, delle opere, impianti ed attrezzature di cui alla precedente lettera *a*), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle imboccature, nei porti regionali;

d) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi effossori e di servizio, a proprio totale carico;

e) l'illuminazione e la pulizia degli ambiti portuali, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonchè del verde pubblico, a proprio totale carico, nei porti regionali;

f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali.

Art. 10.
Programmi regionali di finanziamento per le opere portuali

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio o delle diverse successive leggi regionali autorizzative degli stanziamenti dei fondi di cui al precedente art. 9, il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera il riparto fra i comprensori interessati ed il circondario di Rimini dei fondi di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*) dello stesso art. 9.

Entro lo stesso termine la giunta regionale delibera il riparto fra i comprensori interessati ed il circondario di Rimini dei fondi di cui alle lettere *c*) ed *e*), nonchè gli interventi di cui alla lettera *d*) dell'art. 9.

La giunta regionale formula le sue proposte e adotta le sue decisioni previa consultazione delle amministrazioni provinciali, del comitato circondariale di Rimini e dei comitati comprensoriali interessati, ove costituiti, o — in mancanza — delle rappresentanze comprensoriali interessate, e sentita la competente commissione consiliare.

I comitati comprensoriali — ove già costituiti o, in mancanza, le rappresentanze comprensoriali — ed il comitato circondariale di Rimini, entro trenta giorni dalla esecutività delle deliberazioni del consiglio regionale e della giunta, provvedono — distintamente per ogni capitolo del bilancio regionale e nell'ambito del riparto di cui al precedente primo comma — alla ripartizione dei fondi e dei contributi regionali per ogni comune, porto ed approdo ricadente nel rispettivo territorio.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro trenta giorni successivi e sulla base delle decisioni del comitato circondariale di Rimini e dei comitati comprensoriali, delibera il programma di finanziamenti determinando i fondi e i contributi per ogni singolo comune, porto e approdo, ed assegnando gli stessi agli enti cui compete la progettazione ed esecuzione delle opere ai sensi del successivo art. 11.

Per il servizio di illuminazione e pulizia dei porti regionali, la giunta regionale dispone contestualmente il trasferimento dei fondi di cui alla lettera *e*) del precedente art. 9, in unica soluzione anticipata, alle amministrazioni comunali delegate; tali fondi dovranno essere introitati dalle amministrazioni comunali in un apposito capitolo delle contabilità speciali del loro bilancio.

Tutti gli enti, organi e soggetti di cui ai precedenti commi sono tenuti ad osservare, in sede di formazione del programma di riparto e di assegnazione dei fondi e contributi di cui sopra, le previsioni dei piani regolatori e dei progetti di massima di cui al precedente art. 5.

Art. 11.
Realizzazione delle opere

Ai comitati comprensoriali competenti per territorio ed al comitato circondariale di Rimini sono attribuite le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti — e relative eventuali varianti — delle opere, impianti ed attrezzature di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente art. 9, l'adozione di tutti i successivi atti tecnico-amministrativi per l'esecuzione delle stesse, ivi compreso il collaudo, e la realizzazione delle opere per i porti regionali; fino all'entrata in funzione dei comitati comprensoriali interessati, le predette funzioni amministrative sono delegate alle amministrazioni provinciali di Ferrara e Forlì per i territori di rispettiva competenza.

Gli enti e gli organi di cui al comma precedente acquisiscono, ai fini dell'approvazione dei progetti e relative eventuali varianti, il parere della seconda sezione del comitato consultivo regionale di cui al titolo terzo della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

I comuni competenti per territorio approvano i progetti esecutivi — e relative eventuali varianti — e compiono tutti i successivi atti tecnico-amministrativi, compreso il collaudo, per la esecuzione di qualsiasi opera negli altri porti ed approdi.

L'approvazione dei progetti implica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere.

I comuni sedi dei porti regionali sono delegati a provvedere alla illuminazione ed alla pulizia degli ambiti portuali stessi, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonchè del verde pubblico, ed a compiere tutti i relativi atti tecnico-amministrativi.

Per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti ed approdi disciplinati dalla presente legge sono applicabili le norme sulle espropriazioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, comprese quelle dell'art. 27 della legge stessa in quanto non contrasti con la presente legge.

Art. 12.
Forme di esercizio delle funzioni delegate o attribuite relative alla realizzazione delle opere portuali

Le amministrazioni provinciali, i comitati comprensoriali, il comitato circondariale di Rimini ed i comuni possono esercitare le funzioni amministrative, di cui al precedente art. 11, in una delle seguenti forme:

singolarmente e distintamente;

consorziandosi o associandosi fra di loro;

attraverso sub-deleghe o incarichi convenzionati da conferirsi esclusivamente alle amministrazioni provinciali e comunali, ai comitati comprensoriali ed al comitato circondariale di Rimini, in base alla competenza territoriale.

Ai consorzi ed alle altre forme associative fra gli enti ed i soggetti suddetti, possono aderire anche i comuni sedi dei porti comunali, dei porti ed approdi turistici e dei porti ed approdi fluviali; in tale caso, i consorzi dovranno tenere contabilmente distinte le spese per le funzioni regionali delegate o sub-delegate da quelle di spettanza comunale.

Alla realizzazione delle opere, impianti ed attrezzature relativi ai porti regionali, gli enti delegati o sub-delegati ed i relativi consorzi nonchè gli organi competenti possono provvedere, oltre che in esito ad asta pubblica, in una delle seguenti forme:

in esito a licitazione privata ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

in amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 12 della legge 6 agosto 1974, n. 366;

mendiante apposita convenzione, anche pluriennale, con idonee società cooperative o loro consorzi, o con idonee imprese private o loro consorzi, da stipularsi in esito a trattativa privata ai sensi dell'art. 9 della legge 6 agosto 1974, n. 366, per il servizio di escavo dei porti, attesa l'esigenza di continuità del servizio e considerato il suo preminente interesse sociale.

Spetta, comunque, ai comitati comprensoriali ed al comitato circondariale di Rimini coordinare l'esercizio, da parte degli enti interessati, delle funzioni delegate ai sensi del presente articolo.

Art. 13.
Erogazione dei finanziamenti per i porti regionali

All'erogazione dei finanziamenti regionali per le spese relative alla realizzazione delle opere di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente art. 9, provvedono le amministrazioni provinciali di Ferrara e Forlì, i comitati comprensoriali ed il comitato circondariale di Rimini, secondo le rispettive competenze delegate o attribuite con la presente legge e con le seguenti modalità:

a) 50 % sulla base dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato, oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;

b) 40 % ad intervenuta esecuzione di almeno i due terzi dei lavori del progetto di cui alla precedente lettera *a*);

c) 10 % in sede di omologazione degli atti di collaudo.

Ai fini della effettuazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma del presente articolo, sono autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito a favore, rispettivamente, dei presidenti delle giunte delle province citate, dei comitati comprensoriali e del comitato circondariale di Rimini, sia in conto competenza che in conto residui.

Le aperture di credito suddette non possono superare lo importo assegnato territorialmente alle singole province, ai comitati comprensoriali ed al circondario di Rimini nel riparto di cui al quinto comma del precedente art. 10.

I presidenti delle province, dei comitati comprensoriali e del circondario di Rimini dispongono la erogazione mediante assegni ed ordini di pagamento a firma loro e dei responsabili degli uffici di ragioneria in quanto esistenti.

Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma, si applicano le norme di cui al regolamento regionale 3 giugno 1975, n. 40, per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati.

All'erogazione dei finanziamenti regionali per le spese relative ai servizi di cui alla lettera *e*) del precedente art. 9, provvedono le amministrazioni comunali interessate, secondo la rispettiva competenza delegata, coi fondi trasferiti ai sensi del sesto comma del precedente art. 10; delle somme così erogate dovrà essere trasmesso alla Regione, a chiusura di ogni esercizio, analitico rendoconto secondo le direttive della Regione stessa.

Art. 14.

Erogazione dei finanziamenti regionali per i porti comunali, per i porti e gli approdi turistici e per i porti e gli approdi fluviali.

All'erogazione dei finanziamenti regionali per i contributi relativi alla realizzazione delle opere di cui alle lettere *b*) e *f*) del precedente art. 9 provvede la giunta regionale con le seguenti modalità:

a) 50 % previa produzione, da parte dei soggetti attuatori, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;

b) 40 % previa dimostrazione da parte dei soggetti attuatori di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera *a*);

c) 10 % in sede di omologazione degli atti di collaudo.

Art. 15.

Agevolazioni finanziarie per le imprese appaltatrici

Sono applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del tesoro 25 novembre 1972 (e successive modifiche e proroghe), recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori.

Sono altresì applicabili ai lavori suddetti le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.

Art. 16.

Personale regionale

Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti od organi destinatari delle deleghe o attribuzioni.

Il personale comandato ai sensi del comma precedente svolge, presso l'ente od organo, mansioni inerenti alle funzioni delegate o attribuite corrispondenti a quelle della fascia funzionale regionale a cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente od organo stessi.

Per i provvedimenti relativi al personale comandato si applicano le stesse norme previste dalla legge 20 luglio 1973, n. 25, modificata con legge 20 luglio 1973, n. 26, per il personale posto alla dipendenze dell'ufficio di presidenza del consiglio, intendendosi sostituito a tale ufficio l'organo esecutivo del soggetto delegatario o competente.

Titolo III

NORME GENERALI RELATIVE ALLA DELEGA O ALL'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI OPERE PORTUALI

Art. 17.

Direttive regionali

Le funzioni delegate o attribuite con la presente legge dovranno essere esercitate in armonia con gli indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dal consiglio regionale.

Compete altresì alla giunta regionale impartire direttive agli enti delegati e agli organi competenti. Tali direttive potranno essere vincolanti solo se conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti od organi suddetti.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le funzioni stesse dovranno essere esercitate rispettando inoltre le procedure previste dalle leggi applicabili nelle singole fattispecie, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 18.

Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite

L'esercizio delle funzioni delegate o attribuite dovrà, comunque, ispirarsi ai seguenti criteri:

assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi programmati;

garantire la economicità degli interventi stessi e la migliore esecuzione delle opere;

ricercare in qualsiasi fase della programmazione, della progettazione e della esecuzione dei lavori la collaborazione e la partecipazione delle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e professionali interessate;

osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

Tutti i provvedimenti adottati nell'esercizio della delega o delle funzioni attribuite saranno tempestivamente comunicati alla giunta regionale.

La Regione e gli enti delegati od organi competenti sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

Art. 19.

Ripartizione delle funzioni delegate o attribuite fra gli organi dei soggetti delegati o competenti

Prima d'iniziare l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite, i soggetti destinatari della delega o dell'attribuzione determinano con atto motivato del maggiore organo deliberante la ripartizione delle funzioni stesse fra i propri organi.

Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Art. 20.

Sostituzione

In caso di inerzia dell'ente delegato o dell'organo competente, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 21.

Revoca

La revoca delle funzioni regionali, delegate o attribuite con la presente legge, è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti di uguale livello istituzionale.

La revoca nei confronti del singolo ente o organo è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

Il consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.

Art. 22.

Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o attribuite

Gli enti delegati e gli organi competenti debbono, nella assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione della delega o attribuzione di cui sono destinatari.

Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23.

Fondi per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite

A partire dall'esercizio finanziario 1977, all'esercizio delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge sono destinati i fondi che verranno stanziati sui capitoli di bilancio

corrispondenti a quelli appresso elencati del bilancio per lo esercizio 1976, dei quali si riportano numero, denominazione e stanziamenti, ed in sostituzione degli stessi:

a) per le funzioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 della presente legge:

Cap. 66100 (73355). — Costruzione di opere portuali e di opere edilizie a servizio dell'attività regionale portuale, installazione di impianti e di attrezzature fisse per il carico, lo scarico ed il deposito di merci, nonchè per il traffico dei passeggeri, nei porti classificati di Cattolica, Cesenatico, Porto Garibaldi e Rimini (II e III classe della seconda categoria) e nel porto di Goro (legge regionale 26 agosto 1974, n. 43 - Art. 4 legge regionale 24 gennaio 1975, n. 5) . . L. 2.000.000.000

b) per le funzioni di cui alle lettere *b*) ed *f*) dello stesso art. 9:

Cap. 66200 (73365). — Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere portuali di interesse di enti locali (già capitolo 5697 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici; art. 9 legge 3 agosto 1949, n. 589) . . L. 80.000.000

c) per le funzioni di cui alle lettere *c*) ed *e*) dello stesso art. 9:

Cap. 19100 (36100). — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, escavazione di porti (cap. 1090 del bilancio Ministero lavori pubblici) - (art. 1, lettera *b*), legge regionale 26 agosto 1974 n. 43; art. 2, lettera *g*), decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8) . . . . L. 600.000.000

d) per le funzioni di cui alla lettera *d*) dello stesso art. 9:

Cap. 66250 (73370). — Acquisti, recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori regionali (già cap. 5675 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici) . . . . *per memoria*

Art. 24.

Finanziamento per l'elaborazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti ed approdi

Per fare fronte all'onere derivante dalle norme di cui ai commi primo, quarto e nono del precedente art. 5, è autorizzata la iscrizione di un apposito capitolo di spesa in ciascuno dei bilanci regionali per gli esercizi 1976, 1977 e 1978, dotato di uno stanziamento di L. 20.000.000.

Per fare fronte all'onere derivante dalle norme di cui al decimo comma dello stesso art. 5, è autorizzata la iscrizione di un apposito capitolo di spesa in ciascuno dei bilanci regionali per gli esercizi 1976, 1977 e 1978, dotato di uno stanziamento di L. 20.000.000.

Art. 25.

Spese connesse all'esercizio delle funzioni delegate o attribuite

A partire dall'esercizio finanziario 1977 è aurorizzata l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, dotato di uno stanziamento di lire 10 milioni, per rimborso delle spese sostenute dagli enti o dagli organi per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge.

Con deliberazione del consiglio regionale verranno stabiliti, in collaborazione con gli enti delegati e con gli organi competenti, i criteri di ripartizione e di erogazione della somma sopra indicata.

Art. 26.

Copertura delle spese

All'onere di L. 40.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 1976, fa fronte mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso a quel bilancio medesimo, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Abrogazione di norme

E' abrogata la legge regionale 26 agosto 1974, n. 43.

Art. 28.

Applicazione delle norme relative ai programmi regionali di finanziamento di opere portuali e alla delega od attribuzione di funzioni amministrative.

Le norme di cui agli articoli 8 e seguenti della presente legge vengono applicate dalla data di entrata in vigore, anche anteriormente all'approvazione del piano regionale di cui all'art. 2.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del citato piano regionale, il consiglio e la giunta regionali, nelle rispettive deliberazioni di cui all'art. 10, stabiliscono i criteri generali cui devono attenersi i comitati di cui al quarto comma dello stesso articolo per l'assegnazione dei fondi e dei contributi regionali per i porti e gli approdi.

Art. 29.

Porti e approdi turistici e fluviali già costruiti o costruendi anteriormente alla legge di approvazione del piano regionale di coordinamento.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano regionale di coordinamento dei porti, la costruzione di nuovi porti ed approdi turistici e di nuovi porti ed approdi fluviali, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri enti pubblici, potrà avere luogo esclusivamente sulla base di un'intesa fra la giunta regionale ed il comune interessato, sentito il comitato circondariale di Rimini o il comitato comprensoriale competente per territorio — o, in mancanza, la rappresentanza comprensoriale — e su conforme parere della competente commissione del consiglio regionale sulla base delle norme di cui alla lettera *c*) del precedente art. 8.

Sulla base delle stesse norme, ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno sottoposte a revisione, da parte della giunta regionale, di intesa col comune interessato, le convenzioni in atto relative alla costruzione e gestione di porti ed approdi turistici e di porti ed approdi fluviali.

Art. 30.

Classificazione di porti regionali

Il consiglio regionale, prima dell'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano di coordinamento dei porti, potrà, su proposta della giunta, classificare regionali quei porti già comunali o fluviali che assurgano a funzioni oggettivamente equiparabili per qualità ed entità a quelle svolte dai porti attualmente classificati regionali e non ricadano nei comuni già sedi di porti regionali.

La giunta formula le sue proposte d'intesa con i comuni, le province, i comitati comprensoriali e il comitato circondariale di Rimini, in quanto territorialmente interessati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 aprile 1976

FANTI

(5794)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761360)